

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 170/07/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.a.s. Europeenne D. Ne. An., con domicilio fiscale in Milano, P.le di Porta Ludovica, 1 - 3, in persona del procuratore, JE. Pi. Jo., cod. fisc. Omissis, rappresentata e difesa dai dott. comm. Gu. Gu. e Fi. Mo., presso il cui studio in Milano, Via Vittor Pisani, 20, ha eletto domicilio per delega in calce del ricorso, ha impugnato l'avviso di accertamento n. Omissis relativo All'imposta irap dovuta per l'anno 2004, dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, notificato il 23/11/2009, domandandone l'annullamento, perché illegittimo, ovvero, in via subordinata, la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 546/1992, con il favore delle spese.

Il ricorso è stato spedito per posta raccomandata all'Ufficio il 20/1/2010, depositato nella segreteria della Commissione il 16/2/2010, rubricato sub r.g.r.2563/10 ed assegnato alla sezione settima.

L'Ufficio si è costituito, depositando memoria di costituzione e risposta il 26/3/2010, domandando il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.

In data 8/6/2011 la società ricorrente depositava memoria illustrativa delle proprie ragioni. La causa è stata trattata e discussa all'udienza del 29/6/2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

L'atto impugnato ha determinato una maggiore imposta irap per l'anno 2004 di euro 85.676,00, irrogando alla società contribuente una sanzione amministrativa pari all'imposta accertata. L'accertamento fa seguito al processo verbale di constatazione del 30/10/2008, a conclusione di una verifica fiscale effettuata dall'Ufficio di Milano 5 dell'Agenzia delle Entrate, avente per oggetto il periodo d'imposta 1/9/2005-31/8/2006.

L'Ufficio contesta alla società ricorrente di aver erroneamente contabilizzato - tra il giorno 1/9/2004 ed il 31/8/2005, gli scortiti indicati nelle fatture emesse nei confronti dei propri fornitori, come "sconti finanziari" o "sconti cassa" o "pronto cassa", in luogo di "sconti commerciali" o "sconti di quantità", così escludendo i corrispondenti importi dalla formazione della base imponibile irap, che, per converso, se considerati, come "sconti commerciali", avrebbero concorso alla formazione della base imponibile irap, in diminuzione dei costi di produzione ai sensi dell'art. 2425, lett. B), c.c. Nella pratica, la società registrava le fatture dei fornitori al netto dello sconto, che faceva confluire nel conto "sconti finanziari fornitori", come proventi di natura finanziaria da iscrivere a bilancio nelle voci C16.

Tanto premesso, l'Amministrazione Finanziaria, sulla base del potere attribuitole dall'art. 11, c. 4, D. Lgs. n. 446/1997 di accertare i componenti positivi e negativi di reddito sulla base della loro corretta qualificazione, ha ritenuto che la società abbia sbagliato nel qualificare gli sconti come finanziari, ritenendo, per converso, che detti sconti siano caratterizzati, nella prassi commerciale, dal pagamento anticipato dell'importo fatturato, che si pone come condizione per avere diritto allo sconto, con l'effetto di non poter essere inseriti nella fattura, che doveva essere emessa al lordo di detti sconti.

Diversamente, sarebbe consentito l'inserimento degli "sconti commerciali" nelle fatture, emettendole al netto degli stessi, in quanto, diversamente da quelli finanziari, non sono condizionati, ma collegati alla sola quantità della fornitura o prestazione dedotta in fattura. La società ricorrente contesta la disciplina fiscale degli sconti prospettata dall'Ufficio e

sostiene che non esista una norma che imponga di inserire nelle fatture solo gli sconti non soggetti a condizione, rilevando, peraltro, che, nella quasi totalità delle fatture soggette a controllo, è inserita una frase, che riconosce lo sconto al fornitore in caso di pagamento anticipato (ad esempio, a trenta giorni, anziché a 120); chiarisce, inoltre, di aver autorizzato i fornitori ad emettere fatture di addebito dello sconto, nei casi in cui non aveva rispettato la condizione del pagamento anticipato.

La Commissione condivide la prassi adottata dalla società ricorrente.

La questione oggetto del presente giudizio non è la natura degli sconti praticati della società ricorrente ai propri fornitori - è pacifico, infatti, che siano di natura finanziaria, derivando dall'accordo sui tempi di pagamento e che vadano iscritti nella classe C del conto economico - ma come provare l'accordo su di essi e se le parti debbano rispettare particolari requisiti di forma nell'emissione delle fatture a tutela delle ragioni dell'Erario.

Ciò premesso, l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 26, c. 2 D.P.R. 633/72, norma che consente la variazione dell'ammontare imponibile in presenza di abbuoni o sconti, ritiene che non siano soggetti a particolari requisiti di forma le previsioni contrattuali o gli accordi in merito a sconti od abbuoni e consente la prova dell'accordo con qualunque mezzo di prova, purché ammesso nel processo tributario (Cass. 22 giugno 2001 n. 8558).

Ne segue che la prova dell'accordo tra la società ricorrente ed i suoi fornitori sullo sconto finanziario si trova sia nelle fatture, ove è previsto il collegamento tra sconto e termini di pagamento, sia nelle fatture di addebito dello sconto, inizialmente concesso, per i casi di mancato rispetto dei termini ridotti del pagamento (cfr. All. 5, 6, 7, fasc. ric.).

È, infine, da osservare che nessuna norma vieta alle parti di riconoscere lo sconto finanziario, fin dall'emissione della fattura, con conseguente legittimità dell'emissione del documento contabile al netto dello sconto, fatta naturalmente salva l'indicazione nel testo della fattura del collegamento diretto tra sconto e pagamento anticipato rispetto ai termini usuali. Le ragioni dell'Erario alla correttezza della condotta tributaria ed a non subire danni per effetto della prassi suindicata, paiono sufficientemente tutelate dall'interesse economico del fornitore ad addebitare al proprio debitore lo sconto inizialmente concesso, nel caso non venisse rispettato la condizione del pagamento anticipato della fattura.

Per tutte le esposte ragioni, la Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'accertamento impugnato.

Trattandosi di questione di diritto, che presenta obiettive condizioni di incertezza della normativa applicabile, la Commissione compensa tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'accertamento impugnato; compensa tra le parti le spese del giudizio.